

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Settore Penale

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(FEBBRAIO 2026)**

Rel. n. 18/2026

Roma, 10 marzo 2026

Parte I. DIRITTO PENALE 2

- 1.** Insindacabilità, ai sensi dell'art. 68 Cost., delle opinioni espresse da un Senatore nel corso di una trasmissione televisiva: infondatezza del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Potenza2
- 2.** Limitazione dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 88 cod. pen. e della diminvente di cui all'art. 89 cod. pen. alle sole situazioni di cronica intossicazione associate a infermità permanente: infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 cod. pen3

Parte II. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE

- 1.** Mancata previsione della convalida del provvedimento questorile da parte dell'autorità giudiziaria in relazione al cd. DASPO antirissa aggravato: dichiarazione di illegittimità costituzionale; infondatezza della questione sollevata con riferimento al cd. DASPO antirissa non aggravato5

Parte I. DIRITTO PENALE

I.1. Insindacabilità, ai sensi dell'art. 68 Cost., delle opinioni espresse da un Senatore della Repubblica nel corso di una trasmissione televisiva: infondatezza del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Potenza.

I.1.1. Con **sentenza n. 19 del 2026, depositata il 23 febbraio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni del sen. Matteo Renzi, rese nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda il 29 maggio 2022 e in relazione alle quali pende un procedimento penale per diffamazione aggravata dinanzi al Tribunale di Potenza, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

I.1.2. Il Tribunale di Potenza, **giudice a quo** investito del processo penale in ordine alle dichiarazioni rese dal sen. Renzi nel corso della trasmissione televisiva "Non è l'Arena" nei confronti dell'operato del dott. Francesco Basentini, all'epoca sost. proc. presso la Procura della Repubblica di Potenza, ha promosso con ricorso conflitto di attribuzioni in relazione al voto espresso dal Senato della Repubblica nella seduta del 7 maggio 2024, in senso favorevole alla applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost.

Secondo il Tribunale, non sussisterebbe il necessario nesso funzionale tra le suddette dichiarazioni *extra moenia* e l'attività parlamentare dell'imputato (in particolare, con la dichiarazione di voto del 20 maggio 2020, in occasione delle mozioni di sfiducia presentate nei confronti dell'allora Ministro della Giustizia, on.le Alfonso Bonafede), sicché spetterebbe all'Autorità giudiziaria verificarne la liceità, o meno, alla luce dell'esimente comune del diritto di critica. Di conseguenza, la delibera del Senato avrebbe leso la propria sfera di attribuzioni.

I.1.3. **La Corte costituzionale ha dichiarato infondato il ricorso**, perché spettava al Senato della Repubblica il potere di decretare l'insindacabilità delle dichiarazioni in questione.

I.1.3.1. La Corte ha premesso che, ai fini della riconducibilità, o meno, delle opinioni espresse *extra moenia* all'esercizio della funzione parlamentare, la giurisprudenza costituzionale adotta un **criterio funzionale**, richiedendo la sostanziale corrispondenza contenutistica con le dichiarazioni espresse nel corso della attività della camera di appartenenza e un legame temporale tra tale attività e quella esterna, peraltro nella specie incontrovertito fra le parti.

Inoltre, ha precisato che la presentazione di mozioni e le connesse espressioni di voto sono da annoverare tra le attività tipiche della funzione parlamentare (art. 3, comma 2, l. n. 140 del 2003).

Quanto, poi, in particolare, al requisito della corrispondenza contenutistica, la Corte ha ricordato che non è necessaria una puntuale coincidenza testuale.

Ha quindi preso in esame le dichiarazioni del sen. Renzi e ha rilevato la sostanziale sovrapposibilità delle stesse rispetto alla dichiarazione di voto espressa due anni prima in Parlamento, perlomeno quanto alla (dallo stesso) asserita e denunciata inidoneità di Basentini a gestire la pandemia da COVID-19 nel suo ruolo di capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Non ha invece riscontrato analoga corrispondenza quanto all'accusa, sempre rivolta al medesimo dott. Basentini, ma questa volta nella sua qualità di sost. proc. della Repubblica, di aver ricevuto come ingiusto "premio" la nomina a capo del DAP nonostante il deludente esito dell'indagine denominata "Tempa Rossa". Sul punto, la Corte costituzionale ha nondimeno ravvisato un evidente e qualificato

nesso con l'esercizio della funzione parlamentare, collocando anche queste dichiarazioni – peraltro non costituenti contumelie, minacce o deliberate affermazioni false, come tali sempre illegittime, alla stregua in partic. delle sent. cost. nn. 218 del 2023 e 59 del 2018 – nel contesto di una pur aspra critica rispetto alle competenze e capacità di un soggetto chiamato a rivestire un incarico di vertice nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.

I.1.3.2. In conclusione, **la Corte ha ricondotto le dichiarazioni *de quibus* alla funzione di indirizzo e controllo del Governo**, che appartiene ad ogni singolo parlamentare, in rappresentanza della Nazione, ai sensi dell'art. 67 Cost. Ha dunque riconosciuto come attribuito al Senato della Repubblica il potere di applicare alle stesse la garanzia della insindacabilità, di cui all'art. 68, primo comma, Cost.

I.2. Limitazione dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 88 cod. pen. e della diminuzione di cui all'art. 89 cod. pen. alle sole situazioni di cronicità intossicazione associate a infermità permanente: infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 cod. pen.

I.2.1. Con sentenza **n. 21 del 2026, depositata il 26 febbraio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le q.l.c. sollevate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 111 Cost.

I.2.2. **Il giudice a quo**, dovendo giudicare, con rito abbreviato, i comportamenti aggressivi ascritti a J.S. R., qualificati come maltrattamenti in famiglia e asseritamente commessi nei confronti della compagna convivente, dei genitori e del fratello (anche in presenza di figli minori), sotto l'effetto della quotidiana assunzione di sostanze psicotrope, ha rimesso alla Consulta la valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 95 cod. pen., in quanto, per interpretazione consolidata, tale disposizione non consente di annettere rilievo esimente, o anche soltanto attenuante, alla condizione di tossicodipendenza.

Dopo una prima perizia che, in incidente probatorio, aveva concluso per una condizione di intossicazione cronica ("demenza da sostanze") con conseguente incapacità, sia di intendere e volere al momento dei fatti, sia di stare in giudizio, il secondo perito, nominato dal GUP, era andato di contrario avviso, escludendo ogni incapacità, anche soltanto parziale, e ritenendo sussistente non un danno psichico *organico* perdurante e irreversibile, bensì soltanto un discontrollo strettamente correlato agli effetti diretti delle sostanze (nella specie, *craving* da cocaina).

A giudizio del Tribunale, la giurisprudenza costituente diritto vivente, che per l'operatività dell'art. 95 cod. pen. richiede l'insorgenza di alterazioni neuro-psichiche a carattere patologico/nosografico, stabilizzate e permanenti, si porrebbe in conflitto con i parametri costituzionali di legalità, uguaglianza e colpevolezza.

Sotto il profilo del principio di uguaglianza/ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., tale interpretazione creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra – da un lato – tossicodipendenza e alcolodipendenza e – dall'altro – altre forme di dipendenza in tutto assimilabili (es. ludopatia), eppur tuttavia riconosciute (ad esempio Cass., Sez. 6, n. 33463 del 10/05/2018, Rv. 273793 - 01) fra i "disturbi della personalità" idonei, secondo i dettami della sentenza "Raso" (Cass., Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Rv. 230317 - 01), a compromettere l'imputabilità per il fatto. Inoltre,

sotto il medesimo profilo, siffatta disciplina sarebbe irragionevolmente anacronistica, perché ancorata a un concetto di malattia mentale superato e tale da espungere aprioristicamente i disturbi innescati da fattori sociali.

Quanto, poi, all'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost.), l'equiparazione legale fra intossicazione da alcool, capace di indurre psicosi croniche con relativo substrato biologico, e intossicazione da stupefacenti, invece generalmente reversibile con la cessazione del consumo, costringerebbe il giudice a motivazioni empiricamente infondate e quindi, giocoforza, all'adozione di formule argomentative stereotipe e incongrue.

Infine, sotto la lente dell'art. 27, terzo comma, Cost., tale concreta impossibilità di accertare, come conseguenza dell'assunzione prolungata di sostanze stupefacenti, una infermità mentale irreversibile e perciò idonea a vincere la finzione di responsabilità di cui all'art. 93 cod. pen., finirebbe per contrastare con i principi di personalità e finalità rieducativa della pena.

In subordine alla dichiarazione di incostituzionalità, il rimettente invoca una pronuncia additiva che consenta il ricorso alle cause di esclusione (totale o parziale) della imputabilità non solo a fronte di una "cronica intossicazione", implicante uno stato di infermità avulso da recenti assunzioni di sostanze, ma anche di una "cronicità d'uso", associata a un disturbo da dipendenza, come classificato in base al DSM-5.

I.2.3. La Corte, muovendo da una rimeditazione di una propria precedente sentenza sul medesimo tema, la n. 114 del 1998, ha rammentato, sulla scorta dei Lavori preparatori del codice penale, che la disciplina in esame affonda le proprie radici nel concetto di ***actio libera in causa***, ossia nell'assunto di poter muovere un rimprovero al soggetto per aver causato volontariamente lo stato di alterazione esibito al momento di commissione del fatto.

Ha inoltre precisato che proprio compito è quello di preservare il **contenuto minimo inderogabile del principio di colpevolezza**, che consente l'inflizione di una pena soltanto a fronte della concreta possibilità di attenersi ai precetti dell'ordinamento, mentre spetta al legislatore coniugare tale esigenza con l'altrettanto essenziale tutela dei consociati contro le condotte integranti un reato.

Non è dunque irragionevole, da questo punto di vista, la scelta del legislatore di incardinare il rimprovero sul non avere il reo intrapreso, in un tempo anteriore prossimo al fatto illecito, un idoneo percorso di riabilitazione, nonostante i programmi personalizzati previsti dall'art. 122 del d.P.R. n. 309 del 1990. Tale soluzione risulta, del resto, viepiù confermata dal fatto che, all'art. 94 cod. pen., per le situazioni di tossicodipendenza abituale, è previsto financo un aggravamento della responsabilità.

Ad avviso della Corte, un siffatto assetto normativo **non crea irragionevoli disparità di trattamento tra "disturbi da uso" di sostanze e altri disturbi della personalità** (fra cui ad es. la ludopatia), atteso che l'ordinamento, attraverso una serie di disposizioni specialmente dedicate all'autore di reato tossicodipendente, segnatamente sul piano del regime cautelare e penitenziario, si fa comunque carico della sua peculiare condizione di fragilità psichica: si vedano in partic. gli artt. 89 (preferenza degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere per chi abbia un programma di recupero in corso), 90 (sospensione della pena detentiva sino a sei anni per i sottoposti con esito positivo a tale programma), 94 (speciale affidamento in prova), 95 e 96 (predisposizione di strutture

carcerarie idonee allo svolgimento del programma) del testo unico sugli stupefacenti, d.P.R. n. 309 del 1990.

Infine, non sussisterebbe il profilo di disparità, segnalato dal rimettente, fra patologie alcoliche, suscettibili di cronicizzarsi, e tossicodipendenze, invece tendenzialmente refrattarie a tradursi in uno stato morbosissimo permanente, giacché l'irreversibilità è un aspetto della cronica intossicazione che, dalla lettura dei Lavori preparatori, non rientrava nelle intenzioni del legislatore storico stabilire come requisito ed è peraltro difficilmente conciliabile con le recenti acquisizioni della scienza medico-legale.

Una condizione di cronica intossicazione – valutabile al fine di escludere o diminuire l'imputabilità – sussisterà dunque anche in presenza di **gravi anomalie psichiche** che dovessero essere **riscontrate nell'autore di reato tossicodipendente dopo lunghi periodi di astinenza** dal consumo, e in particolare di psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell'ambito di quadri clinici di "comorbilità" o "doppia diagnosi" – alla dipendenza da sostanze stupefacenti, vuoi perché insorte come conseguenza delle alterazioni organiche causate dall'uso prolungato, vuoi perché presenti nel soggetto e latenziate da tale abuso.

PARTE II. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE

II.1. Mancata previsione della convalida del provvedimento questorile da parte dell'autorità giudiziaria in relazione al cd. DASPO antirissa aggravato: dichiarazione di illegittimità costituzionale; infondatezza della questione sollevata con riferimento al cd. DASPO antirissa non aggravato.

II.1.1. Con **sentenza n. 20 del 2026, depositata il 24 febbraio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 1-*bis*, del d.l. n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 2017, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento di convalida di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della l. 13 dicembre 1989, n. 401; mentre ha dichiarato non fondata l'analoga questione sollevata con riguardo al medesimo art. 13-*bis*, comma 1.

II.1.2. Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, quale **giudice a quo**, ha rimesso alla Corte la valutazione in ordine alla legittimità costituzionale, in particolare sotto il profilo dell'art. 13 Cost., dell'art. 13-*bis* cit., cioè del cd. DASPO antirissa, sia nella forma semplice che in quella aggravata, rispettivamente disciplinate dai commi 1 e 1-*bis*, dovendo giudicare una persona imputata del reato di cui al comma 6 della menzionata disposizione, per avere trasgredito alla suddetta misura.

Ad avviso del Tribunale, quest'ultima, da annoverarsi fra le misure di prevenzione, comporterebbe sì una limitazione della libertà di locomozione, ma al contempo determinando un effetto di degradazione giuridica della persona (segnatamente quando si aggiunga a una precedente misura di prevenzione ancora efficace nei confronti del medesimo soggetto), in quanto conseguente a una valutazione negativa delle sue qualità morali e sociali. Essa sarebbe dunque incostituzionale in quanto è previsto che sia il questore ad adottarla, anziché l'autorità giudiziaria.

In subordine, il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art.13-*bis*, comma 1-*bis*, che consente di estendere il divieto di accesso a tutti i pubblici esercizi dell'intero territorio provinciale,

nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 16 e 117 Cost. (il secondo il relazione all'art. 2, Prot. n. 4 CEDU), si applica anche per reati commessi prima dell'entrata in vigore della stessa norma – contenuta nel d.l. n. 130 del 2020, come succ. conv. – che ha previsto la possibilità di adottare tale misura, cioè a fatti al momento dei quali tale limitazione di libertà era priva di base legale e per questo imprevedibile.

Rileva altresì che, assente la previsione dell'obbligo del questore di segnalare l'avvenuta adozione del provvedimento ai competenti servizi socio-sanitari, il cd. DASPO antirissa sarebbe destinato a fallire, comportando così una inutile e pertanto irragionevole restrizione, in violazione degli artt. 2, 3 e 16 Cost.

II.1.3. La Corte ha chiarito preliminarmente che il **problema giuridico** posto alla sua attenzione consiste nello stabilire se la misura in esame (ormai entrata nel linguaggio comune con la denominazione impropria di DASPO, in verità non più soltanto afferente agli impianti sportivi) attinga la libertà personale e sia conseguentemente soggetta anche alla **riserva di giurisdizione di cui all'art. 13 Cost.**, ovvero solamente alla riserva di legge prevista per la libertà di circolazione e soggiorno dall'art. 16 Cost.

Ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza, anche risalente (sent. nn. 11 del 1956, 30 del 1962), sulla scorta della quale è stato elaborato il seguente assetto: quante volte la restrizione separi l'individuo (o un gruppo ristretto di individui) dal resto della collettività, ad essere incisa sarà la libertà personale; quante volte invece la libertà di locomozione sia limitata in via generale (così testualmente l'art. 16 Cost.), come per esempio nel caso della quarantena stabilita durante la pandemia da COVID-19, si verterà in materia di libertà di circolazione e soggiorno.

Ha precisato che, la degradazione giuridica determinata dalla misura non è di per sé sufficiente a ricondurre quest'ultima nel novero delle limitazioni della libertà personale se non accompagnata da un sacrificio quantitativamente apprezzabile, in termini di portata restrittiva, aggiungendo che, nel determinare il grado di invasività di una misura, un ruolo primario assume **la distinzione fra "divieto di recarsi in un certo luogo" e "obbligo di rimanere in un dato luogo"**, perché il primo viene considerato, tendenzialmente, di gran lunga meno gravoso. Rispetto alla specifica misura sottoposta al vaglio di costituzionalità, andranno poi presi in esame, di volta in volta: la durata; gli obiettivi presupposti applicativi in termini di pericolosità; gli effetti collegati all'eventuale trasgressione; l'ambito territoriale di riferimento; la rilevanza dell'accesso ai luoghi per lo svolgimento di attività strumentali al sostentamento o essenziali per la vita di relazione; il collegamento con le abitudini di vita dell'interessato; la determinatezza dei luoghi interdetti o limitati.

Ciò premesso, i Giudici costituzionali hanno respinto, in quanto irragionevolmente casistica, l'argomentazione del rimettente, secondo cui tale soglia di invasività sarebbe superata ogniqualvolta il DASPO intervenga sommandosi a una precedente misura di prevenzione, e nondimeno non hanno eluso la questione, in generale, del **quantum di restrizione di libertà** conseguente all'adozione del provvedimento.

Hanno, allora, conclusivamente osservato: mentre il DASPO antirissa "semplice", disciplinato dal comma 1 dell'art. 13-*bis* cit., implicante un divieto di accesso soltanto rispetto a specifici locali di pubblico esercizio e trattenimento, puntualmente individuati, non assurge a restrizione della libertà personale e non aziona, pertanto, la conseguente garanzia della riserva di giurisdizione; viceversa, il

DASPO antirissa "aggravato", di cui al comma 1-*bis* della medesima disposizione, benché si risolva pur sempre in un divieto di accedere ad alcuni luoghi, ha una portata estremamente più vasta e perciò limita la libertà personale, estendendosi potenzialmente a tutti i pubblici esercizi della provincia in cui il prevenuto risiede, potendo così incidere pesantemente sulla vita dello stesso, sia in ragione dell'indeterminatezza di tali luoghi, sia in ragione della risposta sanzionatoria in caso di trasgressione (reclusione fino a tre anni).

Per tali motivi, la previsione del comma 1-*bis* è **dichiarata incostituzionale, in quanto non estende anche a tale forma aggravata di divieto di accesso la procedura di convalida** prevista, dall'art. 6, commi 3 e 4, della l. n. 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), in relazione ad ipotesi di DASPO del tutto assimilabili quanto ad afflittività per la libertà personale.

Il redattore: Manuel Bianchi

Il Vice Direttore
Antonio Corbo

Il Direttore
Alberto Giusti